

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"I MUSICI DELL'ATELIER" ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti degli artt. 36 e ss. cod. civ. e del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e integrazioni (in seguito denominato anche: Codice del Terzo settore o, per brevità, D.Lgs. n. 117/2017), l'Associazione di promozione sociale denominata "I MUSICI DELL'ATELIER ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE" in qualità di ets, ovvero ente del terzo settore.

ARTICOLO 2 – SEDE E DURATA

1. L'Associazione ha sede in Mondovì (CN) Via Aldo Moro n.7/E
2. Con delibera dell'Assemblea ordinaria, l'Associazione potrà istituire sedi secondarie. Il trasferimento della sede associativa nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica statutaria e può avvenire con delibera del Consiglio Direttivo dell'Associazione.
3. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta anticipatamente con delibera dell'Assemblea dei soci.

ARTICOLO 3 – FINALITÀ E ATTIVITÀ

L'Associazione si propone di promuovere la cultura musicale e artistica, la partecipazione e l'inclusione sociale attraverso attività educative, formative e artistiche.

Le finalità dell'Associazione includono la valorizzazione e la diffusione della musica e dell'arte in generale come strumento di crescita culturale e sociale

L'Associazione che non ha scopo di lucro persegue esclusivamente scopi di solidarietà sociale e culturale attraverso lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di cui, di seguito indicate con il richiamo alla corrispondente lettera dell'art. 5 comma 1:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- 
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, L'Associazione ha per scopo

- a) promozione di eventi culturali, tra cui concerti, conferenze e manifestazioni artistiche, festival, rassegne tematiche, esposizioni, mostre, sia in spazi fissi che in forma di percorsi itineranti, anche in collaborazione con altre forme artistiche, a livello locale, nazionale e internazionale;
- b) organizzazione di corsi, lezioni, workshop, cicli di incontri, laboratori creativi e di produzione artistica, attività di mentoring e corsi di formazione docenti, residenze artistiche, scambi culturali, collaborazioni con scuole, università, centri di ricerca e istituzioni culturali, progetti di inclusione sociale mirati, corsi estivi e concorsi musicali, compresa l'erogazione di premi e borse di studio tramite specifici regolamenti, nonché percorsi educativi sul cibo, degustazioni e cene sociali finalizzate alla promozione culturale e alla convivialità;
- c) organizzazione di corsi e laboratori dedicati all'arte-terapia, musicoterapia e pranoterapia, per favorire il benessere psicofisico e l'inclusione di soggetti in situazioni di fragilità o disagio sociale, includendo anche il coinvolgimento di arteterapeuti, psicologi, educatori, e artisti specializzati in tecniche espressive terapeutiche e le collaborazioni con enti e strutture sanitarie, istituzioni sociali e centri di ricerca.
- d) ricerca di fondi e contributi da enti pubblici e privati, a livello locale, nazionale e internazionale, per supportare le attività dell'Associazione;
- e) pubblicazione, creazione e vendita di materiale informativo e educativo in ambito musicale e culturale: comprensivo di eventuali gadget, opuscoli, libri, riviste, video documentari e simili.



organizzazione di iniziative in collaborazione con le amministrazioni pubbliche e altri enti, sempre in coerenza con gli scopi sociali, integrando anche progetti di documentazione storica e digitale e iniziative di rigenerazione urbana culturale.;

- g) organizzazione di corsi di formazione, stage, eventi atti ad avvicinare e sensibilizzare l'opinione pubblica nei riguardi delle tematiche artistico-musicali anche di risonanza internazionale;
- h) istituzione e gestione di laboratori di innovazione e spazi di coworking dedicati agli artisti, che possano favorire lo sviluppo di progetti comuni e l'emergere di nuove idee;
- i) realizzazione di una piattaforma digitale multilingue per la diffusione e la vendita di contenuti artistici e formativi, che permetta la partecipazione e la collaborazione di una comunità internazionale.
- j) progettazione e realizzazione di un centro polifunzionale per la creatività dedicato alla cultura e all'arte, che comprenda spazi espositivi, sale prove, studi di registrazione e aule per corsi e laboratori, con la potenzialità di diventare un punto di riferimento regionale per la formazione e la produzione artistica, attirando talenti locali e internazionali.

ARTICOLO 4 – ATTIVITÀ SECONDARIE

L'Associazione potrà aderire agli Enti di promozione culturale ed artistica accettandone statuto e regolamenti.

Durante la vita dell'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che tale destinazione o distribuzione sia imposta dalla legge. Gli eventuali utili o avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Ai sensi dell'art. 6 D. Lgs 117/2017, l'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale purché secondarie e ad esse strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Terzo settore.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 5 – VOLONTARI E ALTRE RISORSE UMANE

Per la realizzazione delle proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali e volontarie dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, nel rispetto di quanto previsto al riguardo dal Codice del terzo settore e fermo restando l'obbligo di iscrivere in un apposito registro i volontari che prestano la loro attività in maniera non occasionale. Resta ferma la facoltà di iscrivere nel registro, con distinta annotazione, anche i volontari occasionali.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, nel rispetto dei limiti stabiliti dal Codice del Terzo settore. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati dell'attività non può essere superiore a quanto previsto ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 (oppure al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati).

L'Associazione può deliberare di rifondere al volontario le spese documentate affrontate per lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'Associazione, anche nella modalità di cui all'articolo 17, comma 4 del decreto legislativo n. 117/2017.

ARTICOLO 6 – SOCI

All'Associazione possono aderire tutti coloro, persone fisiche o entità collettive, che ne condividano gli scopi.

L'ammissione a socio è subordinata alle seguenti norme:

- a) Presentazione della domanda
- b) Dichiarazione di conoscenza ed accettazione integrale dello Statuto
- c) Ratifica dell'ammissione da parte del Consiglio Direttivo
- d) Pagamento della quota sociale

Tutti i soci vengono iscritti al Libro dei Soci ed è esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa. Per quanto riguarda i soci minorenni, in caso di domande di ammissione le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita la patria potestà.



Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo o ad un consigliere appositamente delegato dal medesimo Consiglio, recante la dichiarazione di condividere le finalità dell'Associazione e l'impegno ad osservarne statuto e regolamenti.

I Soci hanno i poteri e le responsabilità loro attribuite dalla legge e dal presente statuto, costituiscono le assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione e godono dell'elettorato attivo e passivo, ad eccezione di quanto previsto all'articolo 12 per i soci minorenni.

I soci, se maggiorenni, hanno il diritto di voto per approvare o modificare lo Statuto e gli eventuali regolamenti interni e per eleggere gli organi direttivi dell'Associazione. Ogni socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali.

I soci hanno diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione. Con l'adesione, i soci si obbligano a rispettare il presente Statuto, i regolamenti eventualmente approvati dall'Assemblea e le deliberazioni legalmente assunte dagli organi sociali. Hanno diritto di voto tutti coloro che siano iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, secondo quanto disposto dall'art. 23, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

E' vietata ogni iniziativa o manifestazione non approvata dal Direttivo e che persegua scopi diversi da quelli che l'Associazione si prefigge.

La qualifica di socio si perde:

- Per dimissioni presentate per iscritto
- Per omesso pagamento della quota associativa o altre morosità
- Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

ARTICOLO 7 – PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, che ad essa fanno capo secondo le forme proprie della titolarità dei



rispettivi diritti di disponibilità, nonché da ogni ulteriore risorsa economica, le entrate e le rendite comunque conseguite. Tutto quanto costituente il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, ivi inclusi gli avanzi di gestione, è destinato allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente Statuto.

I soci, in particolare i membri del direttivo, possono mettere a disposizione dell'associazione, a titolo di comodato d'uso gratuito, materiali, beni mobili, strumenti musicali, attrezzature ed altri oggetti per contribuire allo svolgimento delle attività dell'associazione. tali materiali ed oggetti, in quanto prestito, non rientrano nel patrimonio dell'associazione. il socio comodante ha diritto di riottenere in qualsiasi momento il bene. In caso di scioglimento dell'associazione, i beni concessi in comodato d'uso torneranno ai legittimi proprietari senza necessità di ulteriori formalità.

ARTICOLO 8 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente del Terzo Settore con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, fermo il preventivo parere del competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'articolo 45, comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e successive modifiche e integrazioni.

ARTICOLO 9 – SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

L'Associazione, in relazione all'esercizio sociale, redige il bilancio annuale o, qualora ne ricorrano le condizioni, rendiconto per cassa, secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

Il progetto di bilancio di esercizio, o di rendiconto per cassa, è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell'Assemblea indetta per la sua approvazione, a disposizione di tutti gli Associati che ne vogliano prendere visione. L'Assemblea approva il bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

Il bilancio, approvato dall'Assemblea dei soci, è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 3, D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 10– UTILI O AVANZI DI GESTIONE



E FONDI DI RISERVA

È fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell'Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO 11 – ORGANI

Sono Organi dell'Associazione l'Assemblea dei Soci

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente

Le cariche e le prestazioni fornite dagli aderenti per il raggiungimento degli scopi Statutari dell'Associazione sono a titolo personale, spontaneo e gratuito salvo comunque il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata

ARTICOLO 12 – L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci rappresenta la volontà sovrana dell'Associazione quale soggetto di diritto ed è convocata dal Presidente mediante comunicazione agli iscritti

E' composta da tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato dispone di un solo voto. E' ammessa la delega scritta, ma ogni socio può rappresentare al massimo un altro socio. Per i soci persone giuridiche la partecipazione avviene tramite legale rappresentante o suo delegato.

E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati a sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

I soci che non hanno compiuto il 18° anno di età hanno diritto di votare in Assemblea solamente tramite l'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. E' esclusa la partecipazione dei minori all'elettorato passivo.

L'Assemblea generale, sia ordinaria che straordinaria, deve essere convocata con avviso scritto da affiggere nei locali della sede sociale, o in alternativa in via telematica, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, luogo, data ed ora fissata per la riunione. Il Consiglio Direttivo potrà porre in essere qualsiasi forma di convocazione ritenga opportuna, per una migliore pubblicità della convocazione stessa. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci iscritti a libro soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le delibere in merito alla variazione dell'atto costitutivo o dello statuto richiedono almeno la presenza dei tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea generale ordinaria o straordinaria devono essere rese pubbliche mediante affissione in bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha il diritto di chiederne copia con il semplice addebito delle spese di riproduzione.

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- Nomina e revoca, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Approva il bilancio (rendiconto di cassa se le entrate sono inferiori a 220.000€) relativamente ad ogni esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati;
- Approva eventuali regolamenti;
- Stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- Si esprime sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati;
- Fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale.

L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria:



- Almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per approvazione del rendiconto economico finanziario annuale, del bilancio preventivo e per le direttive riguardanti l'attività dell'anno successivo e per tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

- Ogni cinque anni per l'elezione del Consiglio Direttivo

Si riunisce in seduta straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o utile o quando vi sia richiesta scritta motivata da parte di almeno la metà più uno dei soci con diritto di voto.

Assemblea dei Soci è la sede sovrana del confronto tra gli associati, atta a garantire la loro più ampia rappresentatività. E' convocata almeno una volta l'anno dal Presidente in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro i termini stabiliti nel presente Statuto e, in ogni caso, nei tempi utili a consentire il deposito tempestivo del bilancio nel Registro di cui agli artt. 45 e ss. del D. lgs. n. 117/2017; è inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% (dieci per cento) dei soci in regola con il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è valida se è presente, personalmente o per delega, almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati. Le delibere aventi ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e, in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 1/3 (un terzo) degli associati.

ARTICOLO 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero dispari di membri, compreso tra un minimo di 3 (tre) ad un massimo di sette (7) eletti dall'Assemblea fra i soci o fra le persone indicate dai soci persone giuridiche. Le modalità di elezione del Consiglio direttivo sono demandate a un regolamento interno.

I componenti del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica, dovuta ad assenze ingiustificate alle riunioni per almeno 3 (tre) volte consecutive, la composizione del Consiglio direttivo è integrata con i primi dei non eletti in sede di Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne fossero a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ed è convocato a cura del Presidente. Il Consiglio Direttivo può essere convocato altresì quando ne faccia richiesta, scritta e motivata, almeno 1/3 (un terzo) dei componenti del Consiglio Direttivo stesso; in tal caso, Il Presidente è tenuto ad effettuare la convocazione entro 30 giorni dalla richiesta.

Il Consiglio Direttivo, alla prima riunione di mandato, elegge tra i propri componenti:

- a. il Presidente;
- a. il Vicepresidente, con funzioni vicarie;
- b. il Segretario, con funzioni di tesoriere;
- c. eventualmente, il Direttore Artistico (con il compito di proporre i programmi annuali, i progetti ed i piani di attività dell'Associazione curandone l'esecuzione negli aspetti culturali ed artistici)

Il Consiglio direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione. Tra le varie attribuzioni spetta al Consiglio direttivo:

- a. predisporre gli eventuali regolamenti interni, attuativi dello statuto, da sottoporre all'approvazione della Assemblea;
- a. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- b. deliberare in merito all'ammissione di un nuovo socio, curare la tenuta e l'aggiornamento del registro dei volontari, nonché del libro soci e degli altri libri sociali, con eccezione del libro dell'organo di controllo;
- c. individuare le attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore e successive modificazioni e integrazioni, esperibili dall'Associazione, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto a quelle di interesse generale;



d. deliberare in merito all'esclusione e alla decadenza dei soci nonché in ordine agli ulteriori provvedimenti disciplinari;

- e. determinare la quota associativa annuale;
- f. porre a disposizione dei soci almeno dieci giorni prima della data in cui l'Assemblea è convocata la documentazione utile alle deliberazioni, secondo modalità e forme previamente approvate dal Consiglio;
- g. predisporre il progetto di bilancio di esercizio annuale e convocare l'Assemblea dei soci per la relativa approvazione entro il 30 aprile di ogni anno;
- h. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'Associazione;
- i. vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;
- j. deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- k. svolgere ogni altra attività ad esso demandata dallo statuto o dalla legge.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il consiglio direttivo può nominare il Presidente Onorario che viene scelto tra le persone che, per esperienza professionale e/o per manifesta volontà di aderire all'Associazione al fine di promuoverla sul territorio. Viene nominato su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo e deve essere approvata dall'intero Organo con apposito verbale. Tale nomina deve essere successivamente ratificata dall'Assemblea dei Soci alla prima riunione successiva.

Il Presidente Onorario rappresenta l'Associazione nelle manifestazioni ufficiali e può essere invitato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, qualora invitato, ma senza diritto di voto.

ARTICOLO 14 – PRESIDENTE

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte ai terzi e in giudizio. E' eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per cinque anni.

Il Presidente ha i seguenti compiti e poteri:

- firmare gli atti sociali;
- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- convocare, su mandato del Consiglio direttivo, l'Assemblea dei Soci;

- 
- aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Segretario/Tesoriere;
 - svolgere ogni ulteriore attività prevista dallo Statuto e dai regolamenti.

In caso di assenza o di impedimento, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Alla cessazione del mandato, il Presidente uscente provvede per iscritto al passaggio delle consegne con il nuovo rappresentante legale.

ARTICOLO 15 – SEGRETARIO

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione della Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Segretario, svolge anche l'Attività di tesoriere e, di concerto con il Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo. In particolare:

- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo, e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione;
- mantiene aggiornati i libri contabili;
- predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio da sottoporre al Consiglio Direttivo, ai fini della sua formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea.

ARTICOLO 16 – ORGANO DI CONTROLLO E FUNZIONE DI REVISORE LEGALE DEI CONTI

L'Organo di controllo, anche monocratico, è eletto dall'Assemblea dei soci al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 comma 2 del Codice del Terzo Settore.

ARTICOLO 17 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria dei Soci validamente costituita ai sensi dell'articolo 12. La stessa Assemblea elegge uno o più liquidatori, scelti anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili propri dell'associazione, (escludendo eventuali comodati d'uso i quali torneranno automaticamente alla fonte del prestito) ed estingua le obbligazioni in essere; l'Assemblea delibera anche la destinazione del patrimonio sociale, come previsto dall'articolo 9 del codice del terzo settore, la devoluzione del patrimonio ad altri enti del terzo settore.

ARTICOLO 18 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, si applicano disposizioni di legge vigenti in materia.

Lo Statuto si compone di nr.18 (diciotto) articoli

L'Articolo 82 del Codice del Terzo Settore al comma 3 (così come modificato dall'articolo 26 del D.lgs. 3 agosto 2018, n.105) dispone che “.... Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative...”

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Prov.le di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì

Allegato all'atto registrato il 19/09/2025
al n. 680 Serie 3

